Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV **Roma — Venerdì, 14 novembre 1924** **Numero 266**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1734.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1730.

15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 15ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-1925.

MAESTÀ,

Per provvedere a parte delle spese occorrenti per la ricostruzione della borgata Gran Puy, si rende necessario autorizzare nel bilancio del Ministero della guerra una maggiore assegnazione di L. 26,400.

Ai sensi della facoltà prevista dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato può, all'uopo, attingersi l'occorrente somma al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze

A ciò provvede il seguente schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L.2,676,500, rimane disponibile la somma di L.12,323,500;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva, per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una 15ª prelevazione nella somma di L. 26,400 da assegnare al capitolo n. 39: « Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.

Atti del Governo, registro 230, foglio 56. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1735.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1732.

17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per provvedere a sopraggiunte necessità che richiedono l'assegnazione in bilancio di mezzi straordinari, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, emanate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, considerato il carattere di urgenza e di inderogabilità delle spese da effettuare, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, la complessiva somma di L. 750,000, da ripartirsi, giusta lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra fra gli stati di previsione dei Ministeri delle finanze e dell'istruzione, per le causali seguenti:

Ministero delle finanze: L. 500,000, per sussidio straordinario all'Amministrazione comunale di Fiume;

Ministero dell'istruzione pubblica: L. 250,000, per sussidio straordinario a favore dell'Università di Perugia per colmare il *deficit* verificatosi nella sua gestione economica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 2,720,900 rimane disponibile la somma di L. 12,279,100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di L. 750,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze: Cap. 431-*ter* (di nuova istituzione) - Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume	L. 500,000
Ministero dell'istruzione: Cap. n. 146-*bis* (di nuova istituzione) - Sussidio straordinario da concedersi alla Università di Perugia per colmare il *deficit* verificatosi nella sua gestione economica	» 250,000
	L. 750,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1736.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. **1733.**

18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 16 ottobre 1924, sul decreto che autorizza una 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri della giustizia e degli affari di culto e dell'interno, per l'esercizio finanziario corrente, si appalesano necessarie le seguenti maggiori assegnazioni di fondi:

Ministero della giustizia e degli affari di culto: L. 280,000, per spese inerenti ai lavori della Commissione Reale per la riforma dei Codici;

Ministero dell'interno: L. 300,000, per erogazione di sussidi di pubblica beneficenza a favore dei danneggiati dall'esplosione della polveriera di San Gervasio, avvenuta nel 1920.

Poichè tali spese sono determinate da necessità urgenti e indeclinabili, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, il fabbisogno relativo calcolato nella complessiva somma di L. 580,000, la quale, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, è da ripartirsi fra i capitoli ivi indicati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 3,470,900, rimane disponibile la somma di L. 11,529,100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, è autorizzata una 18ª prelevazione nella somma di L. 580.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 9. - Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc.	L. 40,000
Cap. n. 81 (aggiunto). - Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero della giustizia o ad estranei all'Amministrazione dello Stato, in conto competenza	» 20,000
Cap. n. 109 (aggiunto). - Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile e delle proposte dei nuovi Codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove Provincie. Diarie, viaggi, stampe, pubblicazioni, copie, amanuensi e spese di segreteria, in conto competenza	» 220,000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 32. - Sussidi diversi di pubblica beneficenza	» 300,000
	L. 580,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1737.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 agosto 1924, n. **1735.**

8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 28 agosto 1924, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dell'interno, per l'esercizio finanziario 1924-25, occorre far luogo a talune nuove e maggiori assegnazioni di fondi, dovendosi provvedere a necessità urgenti e indeclinabili, di recente manifestatesi nei dipendenti servizi.

Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato a norma dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, la complessiva somma di L. 234,000 la quale è da inscrivere, ripartitamente, nei bilanci degli indicati Ministeri per le causali in appresso indicate:

a) *Ministero degli affari esteri*: L. 54,000 per l'acquisto di una vettura automobile a disposizione del Regio Ministro d'Italia a Teheran;

b) *Ministero dell'istruzione pubblica*: L. 80,000 per la esecuzione di opere di restauro all'Istituto di anatomia umana della Regia università di Torino;

c) *Ministero dell'interno*: L. 100,000 per spese inerenti alla lotta antimalarica in Sardegna.

Il seguente schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato e le occorrenti inscrizioni di fondi nei bilanci dei Ministeri interessati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 796,000 rimane disponibile la somma di L. 14,204,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di L. 234,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero affari esteri: Cap. n. 29. — Spese eventuali all'estero.	L. 54,000
Ministero istruzione pubblica: Cap. n. 142-*ter* (di nuova istituzione). — Regia università di Torino - Urgenti lavori di restauro al tetto della grande aula dell'Istituto di anatomia umana normale.	» 80,000
Ministero interno: Cap. n. 59. — Spese per la lotta antimalarica in Sardegna	» 100,000
	L. 234,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 61. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1738.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 1739.

Proroga dei termini per la riforma degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1923, n. 1117;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 468;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata a tutto il 1925 la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo unico del R. decreto 3 aprile 1924, n. 468, affinchè siano portati a compimento i lavori in corso per le riforme delle pensioni a carico di tutti gli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, nonchè per l'accertamento e il recupero dei contributi spettanti agli Istituti medesimi.

La spesa per i detti lavori è a carico dei bilanci dei vari Istituti di previdenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 62. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1739.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. 1754.

Norme per la pubblicità dei titoli rimborsabili in seguito a sorteggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di dettare norme per disciplinare la pubblicità dei sorteggi di obbligazioni o altri titoli emessi da Enti pubblici o privati;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Società, le Provincie, i Comuni e qualsiasi altro Ente che emettano obbligazioni o cartelle o altri titoli rimborsabili mediante estrazione a sorte, hanno l'obbligo di pubbli

care, entro dieci giorni dall'eseguito sorteggio, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco dei numeri dei titoli estratti, con la indicazione del luogo presso il quale sarà effettuato il rimborso.

Almeno una volta all'anno nell'elenco suddetto devono essere indicati anche i numeri dei titoli estratti nei precedenti sorteggi e non presentati pel rimborso.

Art. 2.

E' fatto altresì obbligo alle Società ed Enti di cui nell'articolo 1 di trasmettere gli elenchi, nel termine di sette giorni, dalla scadenza del termine di cui nell'art. 1, al Ministero dell'economia nazionale, e al Ministero delle finanze, nonchè alle Borse di commercio di Torino, Milano, Genova, Trieste, Firenze, Roma e Napoli.

Le deputazioni di borsa cureranno che sia fatta la pubblicazione degli elenchi nella sala delle riunioni e alla porta esterna nel giorno successivo a quello d'arrivo degli elenchi.

Art. 3.

I responsabili della mancata pubblicazione di cui all'articolo 1 e dell'omesso invio alle Borse degli elenchi sono puniti con pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Art. 4.

Il Ministro per l'economia nazionale e quello per le finanze hanno facoltà di accertare l'esecuzione delle disposizioni di cui nel presente decreto a mezzo di propri delegati, i quali eleveranno processo verbale a carico dei contravventori e avranno facoltà di stabilire un termine perchè siano effettuate le omesse pubblicazioni.

Il verbale viene trasmesso dal Ministero che ha disposto l'accertamento all'autorità giudiziaria per l'applicazione della pena di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre, in casi speciali, su richiesta degli Enti interessati, la proroga del termine di cui nell'art. 1 fino a trenta giorni dall'eseguito sorteggio a condizione però che la pubblicazione abbia luogo almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'inizio delle operazioni di rimborso.

Art. 6.

Il presente decreto si applica anche alle nuove Provincie, entra in vigore dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924. Atti del Governo, registro 230, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1740.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1924, n. 1757.

Provvedimenti per la città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, modificato e convertito in legge dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, recante provvedimenti per la città di Napoli;

Ritenuta la necessità di integrare i mezzi finanziari per la esecuzione di opere pubbliche urgenti e per la costruzione di case popolari, nella città di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le somme che il comune di Napoli deve alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza di tutti i mutui concessigli fino alla data di pubblicazione del presente decreto, esclusi quelli riguardanti l'Ente Volturno, per ammortamento di capitale e relativi interessi al netto dei contributi governativi regolarmente assegnatigli, saranno annualmente anticipate sul bilancio dello Stato (Ministero delle finanze) a cominciare dal 1° gennaio 1925 sino a tutto il 31 dicembre 1934 e saranno versate alla Cassa predetta entro il 1° agosto di ciascun anno.

Il Comune rimborserà allo Stato tali somme con i relativi interessi capitalizzati, al saggio del 5 %, in trenta annualità uguali posticipate a cominciare dal 1935 con versamenti da eseguirsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.

All'infuori di quanto è disposto dal presente articolo, nulla è mutato nelle condizioni, garanzie e modalità dei mutui concessi.

Art. 2.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli con le norme del proprio istituto e con la garanzia della sovrimposta fondiaria, con ammortamento in 50 anni, mutui per le opere del piano regolatore generale di ampliamento, risanamento e pavimentazione di strade e piazze, per la somma complessiva di L. 150,000,000, conglobando in questa i 40,000,000 di mutui autorizzati per tale scopo con la legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Fermo restando quanto è stabilito da tale legge circa il saggio d'interesse e l'epoca di concessione di detti 40,000,000, gli ulteriori 110,000,000 saranno concessi in 10 anni dalla data di pubblicazione del presente decreto all'interesse del 4.50 %.

Art. 3.

La Cassa dei depositi e prestiti, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e la Cassa nazionale di previdenza per le assicurazioni sociali sono autorizzate a concedere al comune di Napoli, previa la garanzia della sovrimposta fondiaria e con ammortamento in 50 anni, la complessiva somma di L. 60,000,000 in 6 anni per la costruzione di case popolari, ivi compresi i 10,000,000 di cui nella legge 24 agosto 1921, n. 1290.

Fermo restando quanto è stabilito da tale legge circa il saggio d'interesse e l'epoca di concessione di detti 10,000,000, saranno stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, il reparto fra gli Istituti finanziatori degli ulteriori 50,000,000, nonchè le altre modalità di concessione.

Art. 4.

Sui mutui di cui al precedente art. 3 del presente decreto, esclusi i 10,000,000 di cui nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, lo Stato (Ministero delle finanze) concederà il concorso governativo di L. 2.50 % all'anno nel pagamento degli interessi.

Art. 5.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a continuare la concessione al comune di Napoli di mutui per costruzione di edifici scolastici fino a raggiungere la somma di 20,000,000 di lire, di cui all'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, alle condizioni e colle modalità ivi stabilite.

Art. 6.

Per 10 anni, a cominciare dal presente esercizio, lo Stato verserà al comune di Napoli a titolo di contributo a sollievo delle spese per spedalità, di previdenza ed assistenza pubblica, la somma di L. 2,000,000 all'anno, da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione comunale redigerà un elenco dei *bassi terranei* abitati, che non siano suscettibili di idoneo e soddisfacente adattamento ad uso di abitazione, graduandoli in ordine alle rispettive condizioni e cominciando dalle sezioni popolari di Mercato, Vicaria, Porto e Pendino.

Pei *bassi* suscettibili di adattamento l'Amministrazione disporrà a carico dei proprietari i lavori necessari, valendosi della procedura stabilita dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale modificati dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le abitazioni costruite dall'Ente per le case popolari col mutuo di cui all'art. 3 precedente saranno concesse agli abitanti dei bassi dichiarati inabitabili secondo l'ordine di precedenza che verrà stabilito in apposite norme da deliberarsi dall'Amministrazione comunale con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

I bassi compresi nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo, a mano a mano che si renderanno vacanti, non potranno ulteriormente essere destinati ad uso di abitazione.

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a cedere al comune di Napoli i fabbricati ed aree edificabili, esistenti nella cinta di detta città ed appartenenti al patrimonio dello Stato, che entro il 30 giugno 1925 si renderanno nella loro totalità disponibili per la vendita, e che in qualunque modo non siano utilizzabili per servizi governativi.

La cessione degli immobili predetti avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili stessi sono posseduti dallo Stato, con tutti gli usi e servitù inerenti.

Art. 9.

Gli immobili che dallo Stato verranno in tal modo ceduti al Comune, dovranno servire direttamente o indirettamente per case popolari da destinarsi per alloggio degli occupatori di quei bassi che verranno dichiarati inabitabili.

Qualora entro 10 anni dalla pubblicazione della presente legge gli stabili di cui sopra non abbiano avuto la particolare destinazione prevista dal presente decreto, ritorneranno in proprietà dello Stato.

Art. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto agli stanziamenti in bilancio delle somme dovute dallo Stato per effetto del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1741.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1760.

Conferimento alla Commissione d'inchiesta sulla esecuzione di lavori nel porto di Napoli dei poteri di cui al R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1478.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1478;

Visto il decreto emanato dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per le finanze, per la marina e per le comunicazioni, in data 16 ottobre 1924, mediante il quale è stata istituita una Commissione con l'incarico di eseguire una inchiesta tecnico-amministrativa sulla esecuzione dei contratti 8 luglio 1920 e 10 dicembre 1920 stipulati fra l'Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli e la Società anonima calcare, calci e industrie affini per l'esecuzione di lavori in quel porto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per la marina e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla Commissione d'inchiesta istituita col decreto Ministeriale 16 ottobre 1924 sopra citato, sono conferiti i poteri di cui al decreto-legge in data 25 settembre 1924, numero 1478.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

SARROCCHI — DE' STEFANI — T. REVEL — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1742.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1762.

Unificazione dei ruoli e sistemazione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie delle nuove Provincie, delle forze ausiliarie e degli uscieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1921, n. 1017;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2159;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160;
Visto l'art. 4 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829;
Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari di cancelleria e segreteria provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e collocati nell'elenco transitorio, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, sono classificati nel gruppo e nei gradi del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno, indicati nell'allegato 1 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Essi saranno collocati anteriormente ai funzionari del Regno nel grado immediatamente inferiore alla classe di rango conseguita in base alle norme della prammatica di servizio austriaca (legge 25 gennaio 1914 B. L. I. n. 15) con l'anzianità della classe stessa riconosciuta nell'elenco transitorio indicato nel precedente comma.

I funzionari della classe 11ª saranno collocati nel grado undicesimo dell'ordinamento del Regno, in progressione degli ultimi classificati e con l'anzianità ad essi riconosciuta.

Le classificazioni avranno luogo anche in soprannumero dei posti disponibili per ciascun grado.

Art. 2.

I posti della tabella n. 17 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono aumentati del numero corrispondente indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Il Ministro Guardasigilli potrà, con suo decreto, determinare che siano riservati in ciascun grado i posti corrispondenti a quelli occorrenti per la sistemazione del personale di cancelleria e segreteria in servizio negli uffici giudiziarii di Fiume.

Art. 3.

Le classificazioni indicate nell'art. 1 avranno effetto con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

I funzionari collocati in un grado inferiore alla classe di rango ad essi riconosciuta nell'elenco transitorio potranno essere promossi al grado superiore, in quanto ne siano ritenuti meritevoli per capacità, operosità e condotta, previo parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio prevista nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per i funzionari collocati nei gradi 8°, 9° e 10°, o della Commissione di vigilanza per quelli collocati nel grado 11°.

Art. 4.

Avvenute le promozioni di cui al precedente articolo — che avranno la decorrenza dal 1° dicembre 1923 — i posti che risulteranno vacanti nei gradi 7°, 8°, 9° e 10° della tabella *A* annessa al presente decreto, saranno rispettivamente conferiti con le norme stabilite dagli articoli 44, 46, 47 e 163 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, salvo quanto è disposto in appresso.

Agli effetti delle promozioni da conferire per merito comparativo nei vari gradi, le dette vacanze saranno comprese nel primo gruppo che dovrà essere coperto dopo la completa attuazione della tabella n. 17, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, intendendosi tali vacanze verificate dopo il 1° dicembre 1923.

Ai funzionari compresi nella graduatoria di merito comparativo formato a termine dell'art. 155 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per l'attuazione della ricordata tabella n. 17, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, e che non poterono già conseguire il collocamento nel grado 8°, si applicherà la disposizione dell'art. 41, comma terzo, del R. decreto-legge 8 maggio 1924.

I posti del grado 7° saranno assegnati, in seguito a giudizio favorevole della Commissione centrale degli scrutinii, ai cancellieri e segretari capi collocati nel grado 8° in attuazione della suddetta tabella n. 17, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed in tale grado confermati in seguito a scrutinio della Commissione centrale. Qualora i detti funzionari non siano ritenuti meritevoli di promozioni, la Commissione centrale, secondo le norme dell'articolo 47 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, procederà allo scrutinio degli altri funzionari che hanno conseguito la promozione al grado 8° ai sensi dell'art. 155 del citato decreto, prescindendo dal requisito dell'anzianità in quest'ultimo grado, a termine dell'art. 162 del decreto medesimo.

Art. 5.

Gli applicati giudiziarii, indicati nell'art. 11 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, sono classificati nei gradi 12° e 13° previsti per i funzionari del gruppo *C* nell'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale delle carriere d'ordine comuni a tutte le Amministrazioni statali.

In ciascuno dei gradi indicati, i posti sono stabiliti in conformità della tabella *B*, annessa al presente decreto, sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La tabella ha carattere transitorio ed i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale della tabella stessa, non potranno essere ricoperti.

Art. 6.

Gli applicati indicati nell'articolo precedente non appartengono all'ordine giudiziario; sono però sottoposti alle disposizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per

ciò che riguarda le qualifiche, gli scrutinii, la disciplina, le aspettative, le permissioni di assenza, l'obbligo della residenza, l'osservanza dell'orario d'ufficio ed i collocamenti a riposo.

Art. 7.

I posti che si renderanno vacanti, dopo l'attuazione del presente decreto, nel grado dodicesimo degli applicati giudiziari saranno conferiti ai funzionari del grado tredicesimo i quali abbiano non meno di otto anni di anzianità nel grado stesso, e siano riconosciuti promovibili per merito dalle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello, ai sensi dell'art. 25 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Gli aumenti periodici di stipendio nei gradi 13° e 12° degli applicati giudiziari saranno conferiti su parere favorevole delle Commissioni di vigilanza istituite presso le Corti di appello.

Art. 8.

Nella prima attuazione del presente decreto gli applicati giudiziari saranno collocati nei gradi 13° e 12° del gruppo *C* della tabella degli stipendi indicati nell'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le norme seguenti.

I sottoimpiegati saranno collocati nel grado 13° con anzianità dalla nomina a sottoimpiegato; gli aiuti e gli officianti di cancelleria saranno collocati nell'istesso grado con l'anzianità complessiva di servizio.

Nel grado 12° sarà collocato il personale che abbia conseguito la promozione nel gruppo *E* previsto dalla prammatica di servizio. L'anzianità nel grado sarà calcolata dalla data di promozione.

Art. 9.

Il personale subalterno, proveniente dalla cessata Amministrazione austriaca ed indicato nell'art. 13 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, sarà distribuito nei gradi di usciere ed usciere capo, in conformità della tabella n. 15 prevista per gli uscieri giudiziari nell'allegato IV del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per ciascun grado i posti sono stabiliti nella tabella *C* annessa al presente decreto, sottoscritta, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La unificazione dell'elenco transitorio, previsto nell'articolo 12 del Regio decreto succitato, col ruolo generale degli uscieri giudiziari del Regno, sarà attuata con le norme stabilite nell'art. 11 del presente decreto.

Correlativamente resteranno unificate la tabella n. 15 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e la tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 10.

Ai fini dell'assegnazione degli stipendi al personale subalterno, indicato nell'articolo precedente, si calcola per gli uscieri capi l'anzianità dalla data di promozione e per gli uscieri l'anzianità dalla data di assunzione.

Art. 11.

Gli uscieri ed uscieri capi provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca e indicati nei precedenti articoli 9 e 10 saranno collocati nel grado corrispondente del ruolo generale, rispettivamente secondo l'ordine di anzianità dalla data di assunzione o di promozione dopo l'ultimo nominato o promosso in ciascun anno nello stesso ruolo generale. Gli uscieri provenienti dalla cessata Amministrazione austriaca non potranno però avere la precedenza sugli uscieri giudiziari nominati in virtù dell'art. 29 del R. decreto-legge 3 settembre 1911, n. 1283, e gli uscieri capi provenienti dall'anzidetta Amministrazione non potranno avere la precedenza sul personale dello stesso grado del ruolo del Regno, nominato in virtù delle disposizioni transitorie dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 25 marzo 1920, n. 747.

Resta fermo il disposto del 2°, 3° e 4° comma del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, salva la modificazione stabilita dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, relativamente alla indennità di licenziamento agli avventizi.

Art. 12.

Per la risoluzione dei reclami relativi alla sistemazione economica del personale indicato nel presente decreto si osservano le norme di cui agli articoli 25 e 26 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 13.

Per quant'altro non è previsto nel presente decreto, valgono le norme di carattere generale o speciale che regolano nell'Amministrazione del Regno, lo stato giuridico ed economico del personale di cancelleria e segreteria, degli applicati e degli uscieri giudiziari.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 112. — GRANATA.

TABELLA *A*.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARII DELLE NUOVE PROVINCIE.

Gruppo *B*.

Grado		
7°	Cancellieri capi, cancellieri di sezione, segretari capi e segretari di sezione (1ª classe)	N. 50
8°	Cancellieri capi, cancellieri di sezione, segretari capi e segretari di sezione (2ª classe)	» 65
9°	Primi cancellieri e primi segretari . .	» 175
10°	Cancellieri e segretari (1ª classe) . . .	» 130
11°	Cancellieri e segretari (2ª classe) . . .	» 130
		N. 550

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

APPLICATI GIUDIZIARII.

Grado 12°	N. 32
Grado 13°	» 53
	N. 85

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA *C*.

USCIERI GIUDIZIARI DEGLI UFFICI DELLE NUOVE PROVINCIE.

Uscieri capi	N. 7
Uscieri	» 153
	N. 160

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1743.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1761.

Proroga del termine per l'emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, di quello degli uscieri giudiziari e di quello addetto agli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 470;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 470 per l'emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione è prorogato fino al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1744.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1712.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Pistoia.

N. 1712. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Pistoia ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1745.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1713.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Forlì.

N. 1713. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Forlì ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1746.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1714.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Maurolico, in Messina.

N. 1714. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Maurolico, in Messina, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1747.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1715.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Angelo Genocchi, in Piacenza.

N. 1715. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Angelo Genocchi di Piacenza, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

Numero di pubblicazione 1748.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1716.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Camillo Cavour, in Ventimiglia.

N. 1716. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Camillo Cavour, in Ventimiglia, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caserta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 dicembre 1909, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Caserta;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, riguardante variazioni ad alcuni corsi d'acqua iscritti nel detto elenco principale ai numeri 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 270, 271 e 272, e denominati fosso San Vito, fiume San Magno, Valle Vigna, fosso di Lenola, canale Acqua Chiara, fiume Vetere, Vallone della Quercia di Cesare, torrente di Sasso, torrente di Avella e torrente Gaudo, nonchè la iscrizione di nuovi corsi d'acqua che erano stati omessi nell'elenco principale, e cioè: canale Vetere Baratta, fosso Campagna, fosso della Valle, fosso del Pero o Anticaglia, fosso Fontana Luisa o Fiocca, fosso Cassandra, canale Portella, fosso Cagnasio, fosso Valco, fosso Carnicio, fosso Casanove, fosso Fontanelle, fosso di Monte Calvo di Valle corsa, fosso Rasile, torrente Colle Traiano, fosso Santa Agata, fosso Verdito, fosso San Bonifacio, canale Lagurio, fosso Capo d'acqua, fosso Mola della Corte, fosso Vetruvio, fosselle Sant'Antonio, fosso Rezzola, canale Acqua Chiara abbandonato, fosso Calabrese, fosso di Tacito, Vallone della Ripa, fosso Angelone, fosso Valmaiura, fosso Perito, Vallone Sant'Andrea, fosso della Volpe, canale Lauro o fontana Lauro, fontana Torricelli al Vetere, fontana Regina, torrente San Sossio, canale degli Schiavi, rio Corso e rio Crocelle, rio Maretto, lago Matese, torrente Veterale, vallone Camposano, torrente Veccio, vallone Veccio, torrente Roccarainola, torrentello Le Pere, torrente di Visciano, torrente di Casamarciano, torrente di Quindici, torrente Camaldoli, Cupa Fontanelle di Visciano, torrente Santa Maria a Parete, torrente Carbonara, torrente Lavinaro, Botteghelle, torrente Calzetta, torrente Alberolungo, torrente Piazzolla, torrente Santa Teresa, torrente Malatesta, vallone Aiello;

Visti gli atti della compiuta istruttoria eseguita con le norme prescritte col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e dal relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Ritenuto che in termine utile furono presentati otto ricorsi, e cioè:

del comune di Fondi contro l'iscrizione in elenco dei corsi d'acqua che scorrono nel territorio del comune, cioè: canale Vetere Baratta, fosso Fontanelle, fiume San Magno, fosso Rasile, fosso San Bonifacio, torrente Colle Traiano, fosso Santa Agata, Valle Vigna, fosso Verdito, fosso di Lenola, canale Acqua Chiara, canale Lagurio, fosso Capo d'Acqua, fosso Mola della Corte, fosso Vetruvio, fosselle Sant'Antonio, fiume Vetere, fosso Rezzola, canale Acqua Chiara abbandonato, fosso Calabrese, fosso di Tacito, vallone della Ripa, vallone della Quercia di Cesare, fosso Angelone, fosso Valmaiura, fosso Perito, vallone Sant'Andrea fosso della Volpe, canale Lauro o fontana Lauro, fontana Torricelli al Vetere, fontana Regina e torrente San Sossio;

del comune di Monte San Biagio, contro l'iscrizione del fosso San Vito;

dell'ingegnere Gaetano Nardone, contro l'iscrizione del fiume San Magno e fosso Mola della Corte;

della Società meridionale di elettricità e del comune di Piedimonte d'Alife contro l'iscrizione del lago Matese, del rio Maretto;

del comune di Castello d'Alife, di quello di San Gregorio d'Alife e del signor Carlo Grillo ed atri 45 cittadini di Piedimonte d'Alife contro l'iscrizione del lago Matese;

Considerato, per quanto riguarda la opposizione del comune di Fondi che essa è da respingere giacchè i titoli citati nel ricorso, in base ai quali il Comune sostiene di essere proprietario delle acque scorrenti nel suo territorio, iscritte nell'elenco, potranno eventualmente costituire la prova dell'antico diritto d'uso delle acque stesse, ma non possono infirmare la loro demanialità desunta dalla portata e dell'attitudine all'uso di pubblico interesse;

Considerato che per analoghe ragioni deve essere respinto il ricorso del comune di Monte San Biagio, e quello dell'ingegnere Gaetano Nardone, riguardo al quale è anche da rilevare che la dichiarazione contenuta nella nota 7 ottobre 1913, della cessata Direzione generale delle bonifiche, alla quale il signor Nardone si riporta per sostenere la natura privata del tratto del fiume San Magno iscritto nell'elenco, fu emessa allorchè il detto tratto non figurava nell'elenco principale, e non impedisce di iscriverlo in un elenco suppletivo, dato che vengono in esso riconosciuti i requisiti voluti dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

Considerato, in ordine alle opposizioni del comune di Piedimonte d'Alife e della Società meridionale di elettricità relativamente al lago Matese ed al rio Maretto, che la demanialità di quei due corsi d'acqua è dimostrata dal fatto che il lago Matese ha l'attitudine a servire oltre che alla irrigazione anche alla creazione di un importantissimo impianto idroelettrico, e che il rio Maretto è uno dei più importanti affluenti del fiume Torano il quale dà vita a numerosi impianti industriali, e pertanto le cennate due opposizioni sono anch'esse da respingere;

Considerato che debbono ugualmente essere respinti i ricorsi dei comuni di Castello d'Alife e di San Gregorio di Alife e del signor Carlo Grillo ed altri 45 cittadini di Piedimonte d'Alife perchè in essi si confonde il diritto d'uso con la proprietà delle acque, laddove il primo è ammissibile e riconoscibile nei termini di legge, mentre che la proprietà privata non può sussistere sulle acque del lago Matese, che hanno sicuri caratteri di acque pubbliche;

Considerato che pertanto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caserta può essere approvato, nulla peraltro restando mutato nella condizione giuridica delle acque non comprese sia nell'elenco principale che in quello suppletivo, e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1, 2 e 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caserta, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caserta

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati o attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
2 bis	Canale Vetere Baratta, inf. n. 2	Canale Santa Anastasia	Fondi	Dallo sbocco al fiume Vetere.
3 bis	Fosso Campagna, inf. n. 3	Lago di Fondi	Monte San Biagio	Tutto il tratto ch'è confine di Provincia. (E confine per tutto il suo corso con la provincia di Roma).
3 ter	Fosso della Valle, inf. n. 3	Id.	Id	Dallo sbocco per chilometri 2 verso monte.
4 bis	Fosso del Pero o Anticaglia, inf. n. 3	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
4 ter	Fosso Fontana Luisa o Fiocca, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada provinciale Terracina.
4 quater	Fosso Cassandra, inf. n. 3	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
4 quinquies	Canale Portella, inf. n. 3	Id.	Id.	Id.
4 sexies	Fosso Cagnosio, inf. n. 3	Id.	Id.	Id.
5	Fosso San Vito, inf. n. 3	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente in contrada « La Villa ».
5 bis	Fosso Valco, inf. n. 5	San Vito	Monte San Biagio	Dallo sbocco alla strada provinciale Terracina.
5 ter	Fosso Carnicio, inf. n. 5-*bis*	Valco	Id.	Tutto il suo corso.
5 quater	Fosso Casanove, inf. n. 5	San Vito	Id.	Id.
6	Fosso Fontanelle, inf. n. 5	Id.	Fondi Monte San Biagio	Dallo sbocco alle sorgenti ai piedi del monte Rene.
6 bis	Fosso Montecalvo di Vallecorsa, inf. n. 6	San Cataldo	Monte San Biagio	Tutto il suo corso.
7	Fiume San Magno, inf. n. 3	Lago di Fondi	Fondi	Dallo sbocco alle sorgenti.
7 bis	Fosso Basile, inf. n. 7	San Magno	Id.	Tutto il suo corso.
7 ter	Fosso Verdito, inf. n. 7	Id.	Id.	Id.
7 quater	Torrente Colle Trajano, inf. n. 7	Id.	Id.	Dalle sbocco alla confluenza dei due rami, fosso Sant'Agata e Valle Vigna.
7 quinquies	Fosso Sant'Agata, inf. numero 7-*quater*	Colle Trajano	Id.	Tutto il suo corso.
8	Valle Vigna, inf. n. 7-*quater*	Id.	Id.	Tutto il suo corso.
8 bis	Fosso San Bonifacio, inf. numero 7	Id.	Id.	Id.
9	Fosso di Lenola, inf. numero 8-*bis*	San Bonifacio	Fondi-Lenola	Tutto il suo corso. (Alle origini si chiama Valle Vignola).

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati o attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
10	Canale Acquachiara, inf. numero 3	Lago di Fondi	Fondi	Dallo sbocco al ponte Salici.
10 bis	Canale Lagurlo, inf. n. 10	Acquachiara	Id.	Dallo sbocco alla sorgente.
10 ter	Fosso Capo d'acqua, inf. numero 10	Id.	Id.	Id.
10 quater	Fosso Mola della Corte, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago Settecannelle.
10 quinquies	Fosso Vetruvio, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente.
10 sexies	Fosselle Sant'Antonio, inf. n. 10	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.
11	Fiume Vetere, inf. n. 3	Lago di Fondi	Id.	Dallo sbocco alla sorgente.
11 bis	Fosso Rezzola, inf. n. 11	Fiume Vetere	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Fontana Gegni.
11 ter	Canale Acquachiara, abbandonato, inf. n. 11-*bis*	Rezzola	Id.	Dallo sbocco al controfosso sinistro del canale Acquachiara;
11 quater	Fosso Calabrese, inf. n. 11-*bis*	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada provinciale Fondi-Itri.
11 quinquies	Fosso di Tacito, inf. numero 11-*quater*	Calabrese	Id.	Dallo sbocco alla biforcazione. (Detto fosso prende a monte il nome di fosso della Curpurara).
11 sexies	Vallone della Ripa, inf. numero 11-*quinques*	Tacito	Id.	Dallo sbocco per un chilometro verso monte.
11 septies	Fosso Angelone, inf. numero 11-*quater*	Calabrese	Id.	Dallo sbocco al ponte Tavolato nella strada provinciale Fondi-Itri.
11 octies	Fosso Valmajura, inf. numero 11-*bis*	Rezzola	Id.	Dallo sbocco alla sorgente in contrada Greci.
11 novies	Fosso Perito, inf. n. 11-*bis*	Id.	Id.	Dallo sbocco alla strada provinciale Tavolato-Perito.
11 decies	Vallone Sant'Andrea, inf. numero 11-*novies*	Perito	Fondi Itri	Dallo sbocco a km. 3 a monte del ponte dell'Epitaffio.
11 undecies	Fosso della Volpe, inf. numero 11-*bis*	Rezzola	Fondi	Dallo sbocco alla sorgente.
11 duodecies	Canale Lauro o Fontana Lauro, inf. n. 11	Fiume Vetere	Id.	Dallo sbocco alla sorgente.
11 terdecies	Fontana Tortorricelli al Vetere, inf. n. 11	Id.	Id.	Id.
11 quaterdecies	Fontana Regina, inf. n. 11	Id.	Id	Tutto il suo corso.
11 quinquiesdecies	Torrente San Sossio, inf. numero 11	Vetere	Id.	Dallo sbocco sino alla vasca di chiarificazione.
12	Vallone della Quercia di Cesare, inf n. 11-*quinquies*	Id.	Id.	Dallo sbocco per km. 2,500 verso monte.
164 bis	Canale degli Schiavi, rio Corso, rio Crocelle, inf. n. 26	Garigliano	Sessa Aurunca	Tutto il suo corso.
244 bis	Rio Maretto, inf. n. 244	Paterno	Piedimonte d'Alife	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgenti.
245 bis	Lago Matese	—	San Gregorio	Tutto il suo specchio d'acqua comprese le sorgenti e lo scarico.
270	Torrente di Sasso, inf. numero 271	Avella	Cicciano, Roccarainola	Dallo sbocco sino alla prima briglia a salto a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati o attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
270 bis	Torrente Veterale, inf. n. 270	Sasso	Roccarainola	Dallo sbocco alla prima briglia a salto a monte del ponte della via Gargano.
270 ter	Vallone Camposano, inf. numero 270	Id.	Id.	Dallo sbocco alla prima briglia a salto a monte.
270 quater	Torrente Veccio, inf. n. 270	Id.	Id.	Id.
270 quinquies	Vallone Veccio, inf. n. 270	Id.	Id.	Dallo sbocco al ponte della Fornace.
271	Torrente di Avella, inf. numero 258	RR. Lagni	Nola, Cicciano, Camposano Tufino	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Avellino ove ha le origini e vi figura nello elenco. — Sostituisce il n. 271 dell'elenco principale).
271 bis	Torrente di Roccarainola, inf. n. 271	Avella	Cicciano, Roccarainola	Dallo sbocco a monte dell'abitato di Roccarainola.
271 ter	Torrente « Le Pere », inf. numero 271-*bis*	Roccarainola	Roccarainola	Dallo sbocco alla prima briglia a salto a monte.
272	Torrente Gaudo, inf. n. 258	RR. Lagni	Nola, Cimitile, Camposano, Tumignano, Tufino	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Avellino ove ha le origini e vi figura nello elenco. — Sostituisce il n. 272 dell'elenco principale).
272 bis	Torrente di Visciano, inf. numero 272	Gaudo	Campomarciano, Tufino	Dallo sbocco per km. 2,000 a monte del ponte della strada di Visciano.
258 bis	Torrente di Casamarciano, inf. n. 258	RR. Lagni	Nola, Casamarciano	Dallo sbocco a monte dell'abitato di Casamarciano.
258 ter	Torrente di Quindici, inf. numero 258	Id.	Nola, Palma Campania, Liveri	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Avellino ove ha le origini e vi figura nello elenco).
258 quater	Torrente Camaldoli, inf. numero 258-*ter*	Quindici	Nola, San Paolo Belsito, Liveri	Dallo sbocco a primo salto in roccia presso la cava di pietrame calcare.
258 quinquies	Cupa Fontanelle di Visciano, inf. n. 258-*quater*	Camaldoli	Visciano	Dallo sbocco a monte dell'abitato di Visciano.
258 sexies	Torrente Santa Maria a Parete, inf. n. 258-*quater*	Id.	Liveri	Dallo sbocco prima briglia a salto a monte del convento di Santa Maria a Parete.
258 septies	Torrente Carbonara, inf. numero 258-*ter*	Quindici	Liveri, Palma Campania, Domicella, Carbonara	Dallo sbocco alla via Ponate presso la masseria Sanzonetti.
258 octies	Torrente Lavonaro, inf. numero 258-*septies*	Carbonara	Carbonara	Dallo sbocco alla strada Carbonara Domicella.
258 novies	Botteghelle, inf. n. 258-*septies*	Id.	Id.	Id.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI (toccati o attraversati)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
258 decies	Torrente Calzetta, inf. numero 258-*septies*	Carbonara	Carbonara	Dallo sbocco della strada Carbonara Domicella.
258 undecies	Torrente Albero lungo, inf. n. 258	RR. Lagni	Nola, Saviano, Scisciano	Dallo sbocco alla confluenza col torrente Malatesta.
258 duodecies	Torrente Piazzella, inf. numero 258-*undecies*	Alberolungo	Saviano	Tutto il tratto scorrente in Provincia. (Passa in provincia di Napoli ove ha le origini).
258 terdecies	Torrente Santa Teresa, inf. numero 258-*undecies*	Id.	Saviano, Scisciano	Tutto il tratto scorrente in Provincia.
258 quater decies	Torrente Malatesta, inf. num. 258-*undecies*	Id.	Scisciano	Tutto il tratto scorrente in Provincia che ne è confine.
274 bis	Vallone Aiello	Vasca assorbente a monte della provinciale Nola-Sarno	Palma, Campania	Dallo sbocco alla prima briglia a salto a monte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 254

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 novembre 1924

	Media
Parigi	122 20
Londra	106 249
Svizzera	444 71
Spagna	312 95
Berlino (marco oro)	5 50
Vienna	0 0327
Praga	68 90
Dollaro canadese	23 12
Romania	12 725
Belgio	111 84
Olanda	9 235
Pesos oro	19 77
Pesos carta	8 40
New-York	23 105
Oro	443 82
Belgrado	33 40
Budapest	0 0303

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	82 26
3.50 % » (1902)	76 25
3.00 % lordo	52 —
5.00 % netto	98 85
Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 50

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 255

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 novembre 1924

	Media
Parigi	121 30
Londra	106 032
Svizzera	443 37
Spagna	312 50
Berlino (marco oro)	5 48
Vienna	0 0327
Praga	68 90
Dollaro canadese	23 04
Budapest	0 0303
Belgio	111 29
Olanda	9 23
Pesos oro	19 62
Pesos carta	8 635
New-York	23 009
Oro	443 97
Romania	12 45
Belgrado	33 20

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso
3.50 % netto (1906)	82 13
3.50 % » (1902)	76 —
3.00 % lordo	52 25
5.00 % netto	98 85
Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 63

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41, dal 6 al 12 ottobre 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Asti	S. Damiano	B	—	1
Avellino	S. Angelo L.	Villamarina	O	1	—
Bari	Bari	Bitonto	Cp	—	1
Id.	Id.	Mola	O	—	1
Belluno	Feltre	Lentiai	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Serramannu	O	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	1	—
Id.	Id.	Id.	E	—	1
Id.	Isernia	Pozzilli	B	—	1
Catanzaro	Nicastro	Serrastretta	B	—	3
Como	Como	Erba	B	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara di C.	B	—	1
Cremona	Crema	Camisano	B	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	—	2
Lecce	Brindisi	Ceglie M.	O	2	—
Id.	Id.	Francavilla	O	—	1
Id.	Id.	S. Vito N.	B	2	—
Lucca	Lucca	Uzzano	B	—	1
Novara	Biella	Pellone	B	—	1
Id.	Novara	Anzote	B	—	1
Id.	Id.	Casalbeltrame	B	—	1
Pavia	Voghera	Valverde	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	—	1
Id.	Id.	Pisticci	O	—	1
Id.	Id.	Stigliano	O	1	—
Id.	Potenza	Genzano	O	1	—
Reggio C. (a)	Reggio C.	Monte S. G.	O	—	1
Roma	Frosinone	Paliano	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Sonnino	O	1	—
Id.	Rieti	Fara Sabina	O	1	—
Id.	Id.	Scandriglia	O	1	—
Id.	Roma	Ariccia	O	1	—
Id.	Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Id.	Zagarolo	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Id.	Nepi	O	1	—
Siracusa	Noto	Pachino	O	—	1
Taranto	Taranto	Laterza	O	—	1
Torino	Ivrea	Strambino	B	—	1
Trento	Cavalese	Montagna	B	—	1
Venezia	Venezia	Meolo	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Albettone	B	—	1
Id.	Id.	Costalissana	B	—	1
				19	31

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio sintomatico.			
Alessandria	Asti	S. Damiano	B	—	2
Aquila	Cittaducale	Leonessa	B	5	—
Arezzo	Arezzo	Pieve S. Stef.	B	—	1
Campobasso	Isernia	Venafro	B	—	1
Caserta	Piedim. d'Alife	Piedim. d'Alife	B	—	5
Cosenza	Castrovillari	Cassano I.	B	—	2
Cuneo	Saluzzo	Racconigi	B	—	1
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	—	1
Roma	Roma	Roma	B	—	1
				5	14
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	2	1
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Casale	Isola S. A	B	—	1
Id.	Id.	Sale	B	1	—
Ancona	Ancona	Agugliano	B	1	—
Id.	Id.	Arcevia	B	9	—
Id.	Id.	Fabriano	B	13	—
Id.	Id.	Genga	B	9	—
Id.	Id.	Offagna	B	2	—
Id.	Id.	Osimo	B	1	—
Id.	Id.	Serra S. Quir	B	2	—
Id.	Id.	Staffolo	B	3	1
Aquila	Aquila	Novelli	B	1	—
Id.	Id.	Paganica	B	3	—
Id.	Avezzano	Capistrello	B	5	—
Id.	Id.	Trasacco	B	1	—
Id.	Sulmona	Castel di S.	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	2	4
Id.	Id.	Bucine	B	1	3
Id.	Id.	Caprese M.	B	5	1
Id.	Id.	Castelfocognano	B	—	1
Id.	Id.	Civitella	B	—	1
Id.	Id.	Montemignaio	B	—	2
Id.	Id.	Pieve S. Stef	B	7	4
Id.	Id.	Poppi	B	2	1
Id.	Id.	Pratovecchio	B	8	5
Id.	Id.	S Sepolcro	B	2	—
Id.	Id.	Strà	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	3	—
Belluno	Belluno	Sedico	B	2	—
Id.	Feltre	Cesio	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Bondo Petello	B	—	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	1	4
Id.	Id.	Locatello	B	2	—
Id.	Id.	Sernia	B	—	1
Id.	Id.	Sorisole	B	—	2
Id.	Id.	Suisio	B	1	2
Id.	Id.	Tavernola	B	—	2
Id.	Id.	Valtorta	B	—	3
Id.	Clusone	Castrone	B	—	1
Id.	Treviglio	Caravaggio	B	1	—
Id.	Id.	Fontanella	B	2	—
Id.	Id.	Osio Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Romano	B	1	—
Bologna	Bologna	Castelfranco E	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Pietro	B	—	2
Id.	Id.	Persiceto	B	—	6
Brescia	Brescia	Borgosatollo	B	—	2
Id.	Id.	Calvisano	B	1	1
Id.	Id.	Cilivergh	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Cossirano	B	4	—
Id.	Id.	Cozzano	B	2	—
Id.	Id.	Montichiari	B	4	—
Id.	Id.	Lonato	B	20	—
Id.	Id.	Remedello S.	B	3	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	5	—
Id.	Id.	Travagliato	B	1	—
Id.	Breno	Monno	B	—	1
Id.	Chiari	Castrezzato	B	—	1
Id.	Id.	Chiari	B	4	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	6	—
Id.	Id.	Padernello	B	2	—
Id.	Id.	Rovato	B	3	—
Id.	Salò	Idro	B	1	—
Id.	Id.	Lavenone	B	1	—
Id.	Id.	Manerba	B	4	—
Id.	Id.	Muscoline	B	1	—
Id.	Id.	Raffa	B	4	—
Id.	Id.	S. Felice S.	B	1	—
Id.	Id.	Toscolano	B	2	—
Id.	Verolanuova	Cignano	B	1	—
Id.	Id.	Cigole	B	—	1
Id.	Id.	Manerbio	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano	B	1	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Id.	Id.	Verolanuova	B	—	2
Como	Como	Civenna	B	1	—
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Croce	B	1	—
Id.	Id.	Garzeno	B	6	4
Id.	Id.	Grandate	B	1	—
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Lenno	B	—	1
Id.	Id.	Montano C.	B	5	4
Id.	Id.	Pianello L.	B	3	—
Id.	Id.	Plesio	B	2	—
Id.	Id.	Uggiate	B	—	3
Id.	Lecco	Ballabio I.	B	3	—
Id.	Id.	Bajedo	B	2	1
Id.	Id.	Barcone	B	2	—
Id.	Id.	Barzio	B	2	—
Id.	Id.	Bindo	B	2	—
Id.	Id.	Caslino d'E.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco L.	B	1	—
Id.	Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Id.	Linzanico	B	4	—
Id.	Id.	Lomagna	B	1	—
Id.	Id.	Lomaniga	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	8	1
Id.	Id.	Premana	B	4	4
Id.	Id.	Primaluna	B	8	—
Id.	Varese	Azzio	B	4	—
Id.	Id.	Brinzio	B	3	—
Id.	Id.	Caliaglio	B	8	—
Id.	Id.	Mombello L.M.	B	2	—
Id.	Id.	Orino	B	1	—
Id.	Id.	Rancio V. C.	B	2	—
Id.	Id.	Trevisago	B	1	1
Id.	Id.	Varese	B	3	—
Id.	Id.	Vergobbio	B	1	—
Cremona	Crema	Agnadello	B	—	1
Id.	Id.	Ombriano	B	—	1
Id.	Cremona	Castelleone	B	—	1
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	—	1
Id.	Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Id.	Robecco d'O.	B	—	1
Cremona	Cremona	Soresina	B	—	2
Id.	Id.	Spinadesco	B	—	1
Cuneo	Cuneo	Peveragno	B	—	1
Id.	Mondovì	Piozzo	B	1	—
Id.	Saluzzo	Revello	B	3	—
Ferrara	Cento	Cento	B	1	—
Id.	Comacchio	Mesola	B	3	—
Id.	Id.	Migliarino	B	1	1
Id.	Ferrara	Berra	B	1	—
Id.	Id.	Bondeno	B	2	3
Id.	Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	5
Id.	Id.	Formignana	B	7	3
Id.	Id.	Iolanda di S.	B	2	2
Id.	Id.	Ostellato	B	2	—
Id.	Id.	Poggio R.	B	2	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	8	—
Firenze	Firenze	Casellina-Torri	B	5	—
Id.	Id.	Barberino M.	B	—	1
Id.	Id.	Fiesole	B	3	—
Id.	Id.	Prato	B	—	1
Id.	Id.	Vaglia	B	1	—
Id.	Pistoia	Montale	B	—	1
Id.	S. Miniato	Cerreto G.	B	—	2
Fiume	Volosca A.	Primano	B	4	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	5	8
Id.	Forlì	Bertinoro	B	2	1
Id.	Id.	Forlì	B	15	28
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	2	1
Id.	Id.	Civitella N.	B	1	1
Id.	Rocca S. Casc.	Modigliana	B	—	1
Id.	Id.	Bagno di R.	B	—	1
Genova	Savona	Quiliano	B	2	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	B	—	2
Id.	Id.	Roccastrada	B	—	2
Imperia	Imperia	Dolcedo	B	1	—
Id.	Id.	Mendatica	B	1	—
Id.	Id.	Chiusavecchia	B	1	—
Lucca	Castel di G.	Piazza al S.	B	2	—
Id.	Lucca	Capannori	B	—	1
Id.	Id.	Massa Cozzile	B	—	1
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Mantova	Mantova	Acquanegra	B	1	—
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Medole	B	1	3
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	—
Id.	Id.	S. Bened. Po	B	—	2
Id.	Id.	Suzzara	B	1	—
Id.	Id.	Viadana	B	—	1
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	5	2
Id.	Id.	Ozzero	B	2	1
Id.	Gallarate	Gallarate	B	—	1
Id.	Id.	Rho	B	1	1
Id.	Lodi	Galgagnano	B	—	2
Id.	Id.	Guardamiglio	B	—	3
Id.	Id.	Livraga L.	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	1	2
Id.	Id.	Montanaso	B	2	1
Id.	Id.	S. Rocco al P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Stefano L.	B	—	1
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	1
Id.	Monza	Renate B.	B	—	1
Modena	Mirandola	Finale	B	1	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Modena	Modena	Bomporto	B	—	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	—	2
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	3	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	3	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	3	—
Id.	Id.	Montese	B	26	2
Id.	Id.	Pavullo	B	24	2
Id.	Id.	Sestola	B	2	—
Id.	Id.	Zocca	B	4	—
Novara	Biella	Biella	B	—	2
Id.	Id.	Lessona	B	1	—
Id.	Domodossola	Baceno	B	2	—
Id.	Id.	Cravegna	B	2	—
Id.	Id.	Mozzio	B	5	—
Id.	Id.	Viceno	B	2	—
Id.	Novara	Carpignano	B	—	2
Id.	Id.	Fara	B	—	2
Id.	Id.	Novara	B	1	—
Padova	Padova	Abano	B	2	—
Id.	Id.	Rubano	B	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Id.	Id.	Busseto	B	—	2
Id.	Id.	Polesine P.	B	—	1
Pavia	Mortara	Lomello	B	2	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	1	1
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Pavia	Cave M.	B	—	1
Id.	Id.	Costa N.	B	1	—
Id.	Id.	P. P. Morone	B	1	—
Id.	Id.	Travacò	B	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	—
Id.	Id.	Fossato	B	1	—
Id.	Orvieto	Fabbro	B	2	—
Id.	Id.	Ficulle	B	2	—
Id.	Id.	Orvieto	B	1	—
Id.	Id.	Parrano	B	12	—
Id.	Id.	Piegaro	B	2	—
Id.	Perugia	Castiglione L.	B	1	—
Id.	Id.	Città di Cast.	B	4	—
Id.	Id.	Gubbio	B	4	—
Id.	Id.	Marsciano	B	3	—
Id.	Id.	Perugia	B	25	—
Id.	Id.	Pietralunga	B	2	—
Id.	Id.	Torgiano	B	1	—
Pesaro-Urbino	Pesaro	S Lorenzo C.	B	1	—
Id.	Urbino	Acqualagna	B	2	1
Id.	Id.	Apecchio	B	3	1
Id.	Id.	Cagli	B	1	—
Id.	Id.	Monte Copiolo	B	—	3
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	—	1
Piacenza	Piacenza	Agazzano	B	1	1
Id.	Id.	Besenzone	B	1	1
Id.	Id.	Borgonovo	B	1	1
Id.	Id.	Carpaneto	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	1	1
Id.	Id.	Gossolengo	B	—	1
Id.	Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Pecorara	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*				
Piacenza	Piacenza	Romagnese	B	1	—
Id.	Id.	Vernasca	B	1	—
Id.	Id.	Villanova A.	B	—	1
Pisa	Pisa	Palaia	B	1	—
Id.	Volterra	Pomarance	B	1	—
Id.	Id.	Volterra	B	1	—
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	—	1
Id.	Id.	Faenza	B	3	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	2	1
Id.	Id.	Lugo	B	5	2
Id.	Ravenna	Ravenna	B	29	6
Id.	Id.	Russi	B	2	—
Reggio E.	Guastalla	Guastalla	B	2	2
Id.	Id.	Gualtieri	B	—	1
Id.	Id.	Reggiolo	B	3	—
Id.	Reggio E.	Cavriago	B	—	1
Id.	Id.	Scandiano	B	—	1
Roma	Rieti	Longone	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Marano E.	B	—	1
Id.	Id.	Montelibretti	B	—	1
Id.	Id.	Monterotondo	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	6	—
Id.	Id.	S. Gregorio S.	B	—	1
Rovigo	Adria	Adria	B	—	2
Id.	Id.	Bottrighe	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	—	1
Id.	Id.	Taglio di Po	B	4	—
Id.	Rovigo	Bergantino	B	1	2
Id.	Id.	Bosaro	B	—	1
Id.	Id.	Buso S.	B	—	1
Id.	Id.	Fiesso U.	B	2	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Lusia	B	1	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino V.	B	1	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	2	—
Id.	Salerno	Giffoni S. G	B	1	—
Id.	Id.	Montecorvino	B	1	1
Siena	Siena	Casole d'E.	B	2	—
Id.	Id.	Castellina C.	B	1	—
Id.	Id.	Chiusdino	B	—	1
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	B	5	—
Id.	Id.	Rapolano	B	1	—
Id.	Id.	Montalcino	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Mazzo	B	1	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	1	—
Spezia	Spezia	Sarzana	B	2	—
Id.	Id.	Spezia	B	2	—
Torino	Ivrea	Montalenghe	B	1	—
Id.	Pinerolo	Cavour	B	—	1
Id.	Id.	Cumiana	B	1	1
Id.	Susa	Coazze	B	—	2
Id.	Torino	Caselle T.	B	1	—
Trento	Bolzano	Appiano	B	4	7
Id.	Id.	Bolzano	B	—	1
Id.	Id.	Caldaro	B	—	2
Id.	Id.	Gries	B	1	—
Id.	Id.	Meltina	B	1	3
Id.	Cavalese	Termeno	B	1	—
Id.	Cles	Dres	B	—	1
Id.	Id.	Fondo	B	2	—
Id.	Id.	Rongone	B	—	2
Id.	Merano	Andriano	B	—	1
Treviso	Treviso	Piavon	B	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Treviso	Treviso	Refrontolo	B	—	1
Id.	Id.	S. Lucia di P.	B	—	1
Id.	Id.	Susegana	B	—	1
Trieste	Postumia	Postumia	B	2	—
Udine	Pordenone	Brugnera	B	—	1
Id.	Udine	Casarsa	B	—	1
Venezia	Chioggia	Caverzere	B	2	—
Id.	Venezia	Mestre	B	1	—
Id.	Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Verona	Bovolone	B	4	—
Id.	Id.	Bussolengo	B	1	—
Id.	Id.	Caldiero	B	2	—
Id.	Id.	Castagnaro	B	—	1
Id.	Id.	Colognola	B	1	—
Id.	Id.	Concamarise	B	1	—
Id.	Id.	Grezzana	B	5	—
Id.	Id.	Illasi	B	1	—
Id.	Id.	Isola Scala	B	1	—
Id.	Id.	Lavagno	B	3	—
Id.	Id.	Marano di V.	B	1	—
Id.	Id.	Mizzole	B	1	—
Id.	Id.	Mezzane di S.	B	1	—
Id.	Id.	Monteforte	B	1	—
Id.	Id.	Peschiera	B	1	—
Id.	Id.	Ronco A.	B	1	—
Id.	Id.	Roverchiara	B	1	1
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	S. Bonifacio	B	2	—
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	2	—
Id.	Id.	S. Massimo A.	B	—	2
Vicenza	Vicenza	Asiago	B	9	—
Id.	Id.	Brendola	B	—	1
Id.	Id.	Montebello	B	—	1
				685	279

Malattie infettive dei suini

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Belvedere O.	S	—	4
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id.	Id.	Castiglion F.	S	2	1
Id.	Id.	Cortona	S	3	4
Ascoli Piceno	Ascoli	Carassai	S	1	—
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Monte S. Pietr.	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	—
Avellino	Avellino	Capriglia	S	—	2
Belluno	Belluno	Belluno	S	3	1
Id.	Feltre	Feltre	S	2	3
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	4	2
Id.	Id.	Matrice	S	5	2
Id.	Isernia	Capracotta	S	4	—
Id.	Id.	Frosolone	S	—	1
Id.	Larino	Casacalenda	S	5	—
Id.	Id.	Montorio	S	9	—
Id.	Id.	Portocannone	S	4	—
Cuneo	Saluzzo	Racconigi	S	—	1
Ferrara	Ferrara	Ferrara	S	—	5
Id.	Id.	Ro	S	—	5
Firenze	Firenze	Borgo S. L.	S	2	4
Id.	Id.	S. Casciano	S	1	—
Id.	Id.	Scarperia	S	2	—
Id.	Id.	Tavernelle	S	1	—
Id.	Id.	Vicchio	S	2	—
Id.	S. Miniato	Certaldo	S	4	—
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Fiume	Volosca A.	Mattuglie	S	4	—
Id.	Id.	Moschiena	S	3	—
Forlì	Cesena	Cesena	S	2	3
Id.	Id.	Cesenatico	S	7	1
Id.	Id.	Montiano	S	3	—
Id.	Forlì	Forlì	S	2	6
Id.	Id.	Forlimpopoli	S	—	1
Id.	Id.	Meldola	S	4	2
Id.	Id.	Predappio	S	6	1
Id.	Id.	Civitella	S	—	1
Id.	Id.	Teodorano	S	—	2
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	S	—	1
Id.	Id.	Modigliana	S	—	4
Genova	Genova	Genova	S	1	—
Mantova	Mantova	Dosolo	S	1	—
Modena	Mirandola	Cavezzo	S	1	—
Id.	Modena	Modena	S	5	—
Id.	Pavullo	Pievepelago	S	—	2
Parma	Borgotaro	Borgotaro	S	—	1
Pavia	Pavia	Torre A.	S	1	—
Pesaro-Urino	Pesaro	Fano	S	—	1
Id.	Urbino	Belforte	S	—	1
Id.	Id.	Formignano	S	—	1
Id.	Id.	Urbino	S	—	2
Pisa	Volterra	Castagneto	S	—	1
Ravenna	Faenza	Riolo Bagni	S	3	—
Id.	Ravenna	Cervia	S	4	—
Siena	Montepulciano	Castiglion d'O.	S	3	—
Id.	Siena	Casole d'E.	S	12	—
Id.	Id.	Colle V. d'Elsa	S	4	—
Id.	Id.	Castellina C.	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	1	—
Teramo	Teramo	Mosciano	S	1	—
Id.	Id.	Tortoreto	S	4	—
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Id.	Caldaro	S	—	1
Id.	Id.	Gries	S	—	2
Id.	Id.	Terlano	B	—	1
Id.	Cavalese	Termeno	S	1	—
Id.	Cles	Denno	S	—	1
Id.	Merano	Andriano	S	2	—
Id.	Trento	Mezzocorona	S	—	1
Id.	Id.	Roverò di L.	S	—	2
Id.	Id.	Spormaggiore	S	—	3
Trieste	Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Vicenza	Campiglia	S	—	1
Id.	Id.	Orgiano	S	—	1
				133	83

Morva

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Palermo	Palermo	Palermo	E	1	1

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	—	1
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Id.	Tufo	E	1	—
Id.	S. Angelo L.	S. Mango	E	1	—
Bari	Bari	Giovinazzo	E	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue *Farcino criptococcico.*			
Caltanissetta	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	14	—
Caserta	Caserta	Succivo	E	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	E	5	—
Id.	Castell. di St.	Gragnano	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Napoli	Napoli	E	7	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	3	—
Salerno	Salerno	Sarno	E	1	—
Spezia	Spezia	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	7	—
Taranto	Taranto	Palagianello	E	1	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	1	—
				56	2
	Rabbia				
Alessandria	Casale	Sala M.	Cn	—	1
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	1
Id.	Id.	Castelfidardo	Cn	—	2
Id.	Id.	Cupramontana	Cn	1	—
Id.	Id.	Iesi	Cn	—	1
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	4	—
Bari (*b*)	Bari	Bari	Cn	—	1
Id.	Id.	Bitritto	Cn	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	Cn	3	1
Bergamo	Bergamo	Bergamo	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Cagliari	Cn	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Delia	Cn	—	1
Id.	Terranuova	Terranuova	Cn	—	1
Campobasso (*b*)	Larino	Tavenna	Cn	—	1
Como (*b*)	Como	Como	Cn	—	1
Id.	Varese	Varese	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	2	—
Napoli	Casoria	Afragola	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	5	3
Palermo	Termini	Cerda	Cn	1	—
Parma	Parma	Parma	Cn	—	1
Pisa	Volterra	Sassetta	Cn	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	Cn	—	1
Salerno (*b*)	Salerno	Pagani	Cn	—	1
Id.	Id.	Sarno	Cn	—	1
Treviso (*b*)	Treviso	Treviso	Cn	—	4
Verona	Verona	Cologna	Cn	—	2
Id.	Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Pietro I.	Cn	—	1
Vicenza	Vicenza	Bassano	Cn	—	1
				16	35
	Rogna				
Aquila	Aquila	Rocca di M.	E	1	—
Avellino	Ariano	Montaguto	O	1	—
Id.	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	E	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	7	—
Pola	Pola	Pola	E	1	—
Roma	Frosinone	Vico	O	1	—
Id.	Roma	Vallinfreda	O	1	—
				14	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	Camarda	O	1	—
Id.	Id.	Roio Piano	O	—	1
Id.	Avezzano	Morino	O	1	—
Id.	Id	Scurcola	O	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	1	—
Id.	Id.	Petrella	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Chiusi in C.	O	2	1
Id.	Id.	Loro C.	O	1	—
Id.	Id.	Talla	O	1	—
Avellino	Avellino	Chiusano	O	2	—
Id.	S. Angelo L.	Frigento	O	2	—
Bari	Altamura	Gravina	O	1	—
Id.	Id.	Grumo	O	1	1
Id.	Barletta	Andria	O	3	—
Id.	Id.	Corato	O	3	—
Id.	Id.	Minervino	O	1	1
Lecce	Brindisi	Francavilla F	O	3	—
Napoli	Casoria	Giugliano	O	2	1
Pesaro-Urbino	Urbino	Montegrimano	O	—	1
Potenza	Lagonegro	Castelsaraceno	O	4	—
Id.	Id.	S. Chirico R.	O	2	—
Id.	Matera	Stigliano	O	—	1
Id.	Potenza	Potenza	O	3	—
Ravenna	Ravenna	Ravenna	O	—	2
Roma	Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Roma	Affile	O	1	—
Id.	Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Id.	Bellegra	O	1	—
Id.	Id.	Rojate	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Cori	O	1	—
Id.	Id.	Norma		1	—
Salerno	Sala Consilina	Atena L.		1	2
Id.	Id.	Polla		2	—
Id.	Id.	S. Arsenio		2	—
Id.	Id	S. Rufo		3	—
Siena	Montepulciano	Montepulciano	O	1	—
Id.	Siena	Montalcino	O	3	—
				56	11
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	Aquila	O	1	—
Id.	Id.	Calascio	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Massa d'A.	O	1	—
Id.	Id.	S. Vincenzo		1	—
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	1	—
Id.	Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Id.	Antrodoco	O	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	4	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Serradifalco	O	1	—
Id.	Id.	Sutera	O	1	—
Campobasso	Isernia	Borano	O	2	—
Potenza	Melfi	Pescopagano	Cr	—	1
Roma	Rieti	Concerviano	O	1	—
Id.	Velletri	Gorga	O	1	—
Id.	Id.	Norma	O	1	—
				19	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Fermo	S. Elpidio	P	3	—
Modena	Modena	Castelvetro	P	3	—
Id.	Id.	Maranello	P	5	—
Id.	Id.	Modena	P	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	P	2	—
Id.	Id.	Polinago	P	3	—
Id.	Id.	Prignano	P	10	—
Teramo	Penne	Civitaquana	P	10	—
Id.	Id.	Rosciano	P	5	—
				43	—
Setticemia emorragica dei bovini.					
Trento	Rovereto	Ala	B	—	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	44	50
Carbonchio sintomatico	9	9	19
Afta epizootica	49	348	964
Malattie infettive dei suini	24	75	216
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	10	22	58
Rabbia	19	32	51
Rogna	6	8	14
Vaiuolo ovino	12	38	67
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	16	20
Colera dei polli	3	9	43
Setticemia emorragica dei bovini	1	1	1

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE COLONIE

Ruoli di anzianità.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Rende noto

che il supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle colonie, pubblicato con data 31 marzo 1924, contiene il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione coloniale secondo la situazione al 1° gennaio 1924.

Roma, addì 8 novembre 1924.

Il Ministro: LANZA DI SCALEA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Modificazione del bando di concorso al posto di insegnante di meccanica, di costruzioni, ecc., nel Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale in data 24 settembre 1924, con il quale è stato bandito il concorso al posto di insegnante di meccanica di costruzioni, idraulica e disegno relativo nel Regio istituto industriale « Alessandro Volta » di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale in data 24 settembre è rettificato come segue:

« Presso il Regio istituto industriale « Alessandro Volta » di Napoli è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di insegnante di meccanica, costruzioni idrauliche e relativi disegni ».

Art. 2.

La scadenza del concorso è prorogata di un mese e cioè fino al 6 gennaio 1925.

Roma, addì 31 ottobre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.